

Allegato A)

Criteria per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rese dai dirigenti dell'Ente.

Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione intesta al Settore Personale l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità rese dai dirigenti dell'Ente ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Tali dichiarazioni vengono acquisite dal Settore Personale, sulla base di appositi moduli, sia all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali che, per quanto riguarda le dichiarazioni di incompatibilità, con cadenza annuale nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tutte le dichiarazioni sono rese dagli interessati ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Le medesime dichiarazioni sono altresì pubblicate tempestivamente sul Sito Ufficiale della Provincia, in Amministrazione Trasparente.

Al fine di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, vengono definiti i seguenti criteri operativi.

Il controllo di veridicità viene effettuato a campione, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, su una percentuale di almeno il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese durante l'anno preso in considerazione. Nel calcolo del numero di dichiarazioni da controllare eventuali valori decimali vengono arrotondati per eccesso.

Il metodo utilizzato per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a controllo è quello del sorteggio casuale eseguito dal Settore Personale tramite l'apposito applicativo per la generazione automatica dei numeri casuali. A tale fine ad ogni dichiarazione viene preventivamente assegnato un numero progressivo, con sequenza corrispondente a quella degli atti di conferimento degli incarichi.

Delle operazioni di campionatura viene redatta idonea verbalizzazione, da conservarsi in atti al Settore Personale.

Il controllo di veridicità può essere, altresì, effettuato in qualsiasi momento sulla base di eventuali circostanziate segnalazioni nonché, fatti salvi i casi di regolarizzazione ammessi dalla normativa, in caso di palese contraddittorietà tra quanto dichiarato e quanto già agli atti del Settore Personale.

Per il controllo delle dichiarazioni sostitutive sono individuati in via prioritaria i dati per i quali è possibile procedere d'ufficio al confronto con informazioni inserite nelle banche dati del Settore Personale (ad esempio, elenco degli incarichi e cariche ancora in corso o cessati) o con informazioni in possesso di altri soggetti, pubblici o privati.

Si provvede, inoltre, all'acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale.

Salvo particolari esigenze istruttorie, il procedimento di verifica si conclude entro 30 giorni dal suo avvio.

Di tutte le operazioni di controllo, e dei relativi esiti, viene redatta idonea verbalizzazione, da conservarsi in atti al Settore Personale.

Eventuali esiti negativi dei controlli sono tempestivamente comunicati a cura del Dirigente del Settore Personale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai fini della contestazione all'interessato di cui all'articolo 15, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013 e all'articolo 5 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.